

Personalità (diritti della) - riservatezza - in genere - Trattamento dei dati personali - Consenso - Requisiti - Approvazione del trattamento in ambito associativo - Consenso espresso in delibere assembleari - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di dati personali, la legittimità del trattamento presuppone un valido consenso dell'interessato, prestato in modo espresso, libero e specifico, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Tale principio rileva e prevale in ogni rapporto, anche di natura associativa, non potendo pertanto ritenersi un trattamento giustificato dal consenso espresso in un deliberato assembleare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il trattamento dei dati effettuato da una società cooperativa che, con l'approvazione dell'assemblea, aveva pubblicato in bacheca le valutazioni settimanali di ciascun socio lavoratore, identificato con fotografia, nome e cognome, attraverso immagini grafiche - le "faccine" - affiancate da specifiche motivazioni del giudizio in tal modo espresso).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17911 del 01/06/2022 (Rv. 665216 - 01)

Corte

Cassazione

17911

2022